Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 21 marzo 2006 modificato ed integrato dal Decreto direttoriale 25giugno 2007
Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza
delle scommesse del Bingo e delle lotterie

Articolo 1
Oggetto e definizioni

Il presente decreto reca misure per la regolamentazione della raccolta a distanza:

a) delle scommesse a quota fissa ed a totalizzatore, diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) del gioco del Bingo;

c) delle lotterie istantanee e differite.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) **AAMS**, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) **attività di commercializzazione**, l'attività di commercializzazione di ricariche, nonché di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore;

c) **bonus**, l'ammontare di servizi di gioco a fruizione differita offerto gratuitamente al giocatore;

c-bis) **carta di ricarica**, la ricarica non nominativa su supporto fisico, trasferibile sul conto di gioco tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema;

d) **codice di identificazione**, il codice che identifica univocamente un conto di gioco;

e) **codice personale**, il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;

f) **codice univoco**, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale previsto dal regolamento specifico del gioco, che identifica univocamente la giocata;

g) **concessionario autorizzato**, il singolo concessionario che ha ottenuto l'autorizzazione alla raccolta a distanza;

h) **contratto di conto di gioco**, il contratto tra un giocatore ed un titolare di sistema, alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco e con il quale le parti convengono di registrare su un conto di gioco intestato al giocatore le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza;

i) **credito di gioco**, il saldo esistente su un conto di gioco;

i-bis) **identificazione del giocatore**, la dichiarazione del codice di identificazione e del codice personale, mediante digitazione da parte del giocatore, alla quale è subordinato l'accesso al conto di gioco da parte del giocatore medesimo;

j) **dotazione tecnologica**, l'insieme delle apparecchiature tecnologiche, hardware e software, di cui il titolare di sistema può dotare il punto di commercializzazione;

k) **posta di gioco**, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna giocata;

l) **prenotazione della giocata**, accettazione della giocata da parte del concessionario autorizzato, effettuata senza previo ricevimento della convalida e del codice univoco da parte del sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale;

m) **punto di commercializzazione**, locale presso il quale è esercitata l'attività di commercializzazione;

m-bis) **punto di vendita di gioco**, le sale di accettazione delle scommesse dei concessionari per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli e per l'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, le sale di gioco del bingo, nonché i locali con riferimento ai quali i concessionari dei giochi pubblici ippici e dei giochi pubblici sportivi, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno esercitato i diritti posseduti;

n) **rapporto del conto di gioco**, i movimenti ed il saldo del

conto di gioco, nonché le registrazioni riguardanti sia le giocate convalidate ed i relativi importi, sia gli esiti certificati delle giocate ed i relativi importi;

o) **ricarica**, il controvalore di servizi di gioco, a fruizione differita, acquistato dal giocatore;

p) **riscossione**, il prelievo di importi di credito di gioco dal conto di gioco;

q) **sale dei concessionari**, le sale di accettazione delle scommesse e le sale di gioco del bingo appartenenti ai concessionari autorizzati che adottano lo stesso sistema di conti di gioco;

r) **schema di contratto**, il contratto-tipo sottoposto all'approvazione di AAMS ed adottato dal titolare di sistema al fine di regolare uniformemente i rapporti contrattuali;

s) **sistema di conti di gioco**, il sistema che gestisce i conti di gioco, unitamente ai contratti di gioco stipulati;

s-bis) **tipo di concessione**, la codifica seguente: "IP" per le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli; "SP" per le concessioni per l'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi; "BI" per le concessioni del gioco del bingo; "GS" per le concessioni dei giochi pubblici sportivi e "GI" per le concessioni dei giochi pubblici ippici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

t) **titolare del contratto di conto di gioco / titolare del conto di gioco**, il giocatore intestatario del contratto di conto di gioco e del conto di gioco;

u) **titolare di sistema,** il singolo concessionario autorizzato che dispone di un sistema di conti di gioco.

Articolo 2

Soggetti ammessi

1. La raccolta a distanza delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore, diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a quota fissa, può essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.

2. La raccolta a distanza delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi può essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio delle predette scommesse.

3. La raccolta a distanza del gioco del bingo con partecipazione a distanza può essere esercitata dai titolari di concessione per il gioco del bingo di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

4. La raccolta a distanza delle lotterie istantanee e differite con partecipazione a distanza, previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato.

Articolo 3

Autorizzazione alla raccolta

1. AAMS autorizza i concessionari, di cui all'articolo 2, che dispongono di un sistema di conti di gioco e che ne fanno richiesta, alla raccolta a distanza.
2. AAMS autorizza, altresì, alla raccolta a distanza i concessionari, di cui all'articolo 2, che si avvalgono del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema e che ne fanno richiesta. La raccolta del gioco da parte di un concessionario autorizzato, che si avvale del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, è subordinata alla informazione ed al preventivo consenso esplicito del giocatore. L'autorizzazione decade in coincidenza con la scadenza della concessione del titolare di sistema.
3. Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i concessionari già autorizzati alla raccolta telefonica o telematica delle scommesse possono proseguire l'esercizio della raccolta a distanza con i sistemi già in uso. Decorso tale termine, l'esercizio della raccolta a distanza è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4

Contratto di conto di gioco

1. L'esercizio della raccolta a distanza è subordinato alla stipula di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il titolare di sistema.

2. Lo schema di contratto di conto di gioco è trasmesso ad AAMS per l' approvazione. Il titolare di sistema è tenuto ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età, nonché ad acquisirne il codice fiscale. Il titolare di sistema può stipulare un solo contratto con ciascun giocatore. In caso di risoluzione o recesso del contratto non è consentita la stipula di un nuovo contratto con il medesimo giocatore prima di trenta giorni a decorrere dalla data di risoluzione stessa. Il contratto è univocamente numerato nell'ambito del rapporto concessorio instaurato con il titolare di sistema. La durata del contratto non può superare il termine di scadenza della concessione del titolare di sistema. Il titolare di sistema è tenuto alla conservazione dei contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione.

3. Il contratto di conto di gioco reca l'informativa per il trattamento dei dati personali ed indica specifiche modalità per l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento al principio di necessità ed alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali e dei dati identificativi. 4. Il titolare di sistema utilizza i dati trattati in applicazione del presente decreto per esclusive finalità di gestione dei giochi ed adotta misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del giocatore. 5. Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto di conto di gioco ed a prevedere in esso, a

tal fine, opportuna clausola. 6. Il contratto di conto di gioco prevede la possibilità di sospensione della facoltà di effettuare giocate, su iniziativa del titolare di sistema, nonché su richiesta di AAMS o dell'autorità giudiziaria. 7. Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i contratti già in essere, stipulati tra i concessionari ed i giocatori, abilitano alla raccolta a distanza, limitatamente ai giochi oggetto del contratto stesso.

Articolo 5

Conto di gioco

1. Le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di gioco, relative a giocate, vincite e rimborsi di giocate, ricariche, bonus e riscossioni, sono registrate su un conto di gioco.

2. Il titolare di sistema attiva il conto di gioco all'atto della trasmissione al giocatore del codice identificativo e del codice personale.

3. Il titolare di sistema è tenuto a controllare i conti di gioco ed a effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa.

4. Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i rapporti dei conti di gioco dei giocatori, prevedendone opportuna clausola nel contratto di conto di gioco.

Articolo 6

Utilizzo del conto di gioco

1. Il giocatore, mediante identificazione, ha accesso al rapporto del conto di gioco ed è abilitato ad effettuare giocate.

2. L'utilizzo del conto di gioco, per l'effettuazione di giocate e per l'accesso al rapporto del conto di gioco, è gratuito.

3. Il giocatore può effettuare giocate di importo non superiore all'ammontare del credito di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi ed al numero delle giocate ammesso.

4. Le giocate possono essere effettuate esclusivamente mediante connessione telematica o telefonica con il concessionario autorizzato o con il titolare di sistema.

5. Il concessionario autorizzato, ovvero il titolare di sistema, è tenuto a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS.

6. Le operazioni di gioco rispettano i seguenti requisiti:

a) l'accettazione della giocata è subordinata alla convalida ed attribuzione del codice univoco, da parte del sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale previsto dal regolamento specifico del gioco;

b) la giocata convalidata è immediatamente contabilizzata sul conto di gioco del giocatore mediante la registrazione del codice univoco e di tutti gli ulteriori elementi identificativi della giocata, nonché mediante l'addebito del relativo importo;

c) l'esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, è immediatamente contabilizzato mediante registrazione sul conto di gioco e contestuale pagamento con accredito dell'importo dell'eventuale vincita o rimborso;

d) l'avvenuto pagamento della vincita o rimborso, mediante accredito sul conto di gioco, è immediatamente comunicato al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale.

7. La registrazione della giocata e dell'esito sul sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco ai sensi del comma 6, sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.

8. Le giocate convalidate non possono essere annullate.

9. È vietata la prenotazione della giocata. Fino a quando il sistema di registrazione, controllo e convalida delle scommesse avrà un orario di apertura inferiore a venti ore al giorno, AAMS potrà consentire la stipula di contratti preliminari di scommessa, definiti esclusivamente secondo le modalità autorizzate da AAMS stessa.

10. Il concessionario autorizzato è responsabile del corretto esercizio del gioco, ai sensi delle disposizioni vigenti.

11. Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema della giocata convalidata, nonché dell'esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale. Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata conferma, al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, del pagamento della vincita o del rimborso, avvenuto mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, da parte del titolare di sistema.

12. Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco. Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata conferma al concessionario autorizzato della contabilizzazione della giocata e dell'avvenuto accredito della vincita o del rimborso sul conto di gioco del giocatore.

12-bis L'eventuale stampa di ciascuna pagina del sito internet del concessionario autorizzato, accessibile successivamente all'identificazione del giocatore riporta obbligatoriamente il tipo ed il numero di concessione del concessionario autorizzato stesso nonché del titolare di sistema, se diverso, ed il nome e cognome, il codice fiscale ed il codice identificativo del conto di gioco del giocatore. L'eventuale stampa di ciascuna pagina relativa ad una giocata effettuata dal giocatore, ovvero qualsivoglia stampa messa a disposizione del giocatore a titolo di promemoria, riporta anche i dati della giocata ed il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, nonché la dicitura: "La presente stampa è un promemoria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita.

Essa riporta obbligatoriamente i dati anagrafici del giocatore titolare della giocata.”.

Articolo 7

Ricarica

1. Il titolare di sistema può distribuire la ricarica al giocatore:

a) tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;

b) presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono;

c) presso i punti di commercializzazione del titolare di sistema stesso, esclusivamente nella forma di carta di ricarica.

2. Il titolare di sistema è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito delle ricariche e dei bonus sul conto di gioco.

Articolo 8

Riscossione

1. Il titolare del contratto di conto di gioco è titolare del credito di gioco ed ha diritto alla riscossione degli importi relativi a vincite non utilizzate per effettuare ulteriori giocate.

2. Il titolare di sistema può consentire al giocatore la riscossione:

a) mediante gli strumenti bancari e postali, tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;

b) per contanti ovvero mediante gli strumenti bancari e postali, presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema stesso e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono.

3. Il titolare di sistema è responsabile della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione nei confronti dei giocatori.

Articolo 9

Attività di commercializzazione

1. L’attività di commercializzazione può essere esercitata presso gli esercizi commerciali o pubblici, in possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza, a carico del titolare o degli amministratori, nel caso di attività esercitata in forma societaria, di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni, nonché per reati diversi dai precedenti che incidano sull’affidabilità del soggetto;

b) assenza di situazioni di inadempimento e di obblighi nei confronti di AAMS.

L’attività di commercializzazione può essere esercitata esclusivamente in locali in cui l’attività prevalente, come riscontrabile dall’organizzazione adottata nonché dalla destinazione delle risorse e dal loro utilizzo, è diversa dall’attività di commercializzazione stessa. L’attività di commercializzazione è svolta esclusivamente presso il locale individuato come sede dell’attività nell’apposito contratto di affidamento di attività di commercializzazione.

2. Il titolare di sistema verifica e garantisce il possesso dei requisiti da parte del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento dell’attività di commercializzazione.

2-bis. L’offerta di attività di commercializzazione può essere pubblicizzata presso il punto di commercializzazione esclusivamente all’interno del locale ed utilizzando materiali predisposti dal titolare di sistema che riportano la denominazione, i segni distintivi commerciali ed il codice di concessione del titolare di sistema stesso, nonché il logo “Gioco sicuro” di AAMS.

3. L’esercizio dell’attività di commercializzazione è subordinata:

a) alla stipula di apposito contratto di affidamento di attività di commercializzazione, sottoscritto, per il titolare di sistema da soggetto in possesso di idonei poteri e per il punto di commercializzazione dal titolare o dagli amministratori, nonché al possesso materiale dell’atto da parte di entrambe le parti;

b) alla registrazione del punto di commercializzazione da parte del titolare di sistema, tramite trasmissione ad AAMS, con le modalità previste dall’allegato A, dei dati relativi all’ubicazione del locale nel quale sarà esercitata l’attività di commercializzazione e degli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il predetto locale; qualunque modifica rispetto a quanto indicato è tempestivamente comunicata ad AAMS dal titolare di sistema, con le modalità previste dall’allegato A, fermo restando l’obbligo alla sospensione dell’esercizio dell’attività di commercializzazione fino al momento dell’avvenuta comunicazione.

3-bis. È vietata la stipula di contratti di conto di gioco tra il titolare di sistema ed il titolare e gli amministratori dell’esercizio presso il quale è esercitata l’attività di commercializzazione, nonché gli incaricati delle attività medesime. La stipula del contratto di punto di commercializzazione è subordinata alla preventiva risoluzione dei contratti di conto di gioco eventualmente in essere con i predetti soggetti.

4. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni, il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione. È vietata la liquidazione di importi di credito di gioco presso i punti di commercializzazione.

4-bis. È fatto divieto al punto di commercializzazione di prestare assistenza operativa al giocatore, in qualsiasi forma o modalità, per la riscossione, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a), tramite apparecchiature utilizzabili per le comunicazioni telematiche, eventualmente messe a disposizione del pubblico presso il punto di commercializzazione stesso.

4-ter. È fatto divieto al punto di commercializzazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di giochi ovvero di scommesse di qualsiasi genere, anche attraverso: a) l'adozione di insegne, di vetrine, di arredi, di strutture, di targhe, di affissioni ovvero di dotazioni che pubblicizzano i giochi o le scommesse; b) la messa a disposizione al giocatore di stampati, di pubblicazioni, di documentazione o di materiali in genere che illustrano offerte di gioco ovvero che forniscono informazione a supporto del gioco; c) la prestazione di assistenza operativa al giocatore, in qualsiasi forma o modalità, per l'effettuazione dei giochi ovvero delle scommesse. 4-quater È vietata la vendita di ricariche ai minori di età ". 5. Nei punti di commercializzazione sono esposti, in modo visibile, il divieto di esercizio delle attività di cui al comma 4, il divieto di gioco da parte dei minori e le relative sanzioni, nonché le eventuali comunicazioni predisposte da AAMS, a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile. 5-bis. Nei punti di commercializzazione diversi da quelli in possesso di concessione o di autorizzazione alla raccolta di scommesse, rilasciate da AAMS, è esposto il cartello, predisposto dal titolare di sistema, che riporta, in modo adeguatamente visibile al pubblico, assieme alla denominazione, ai segni distintivi commerciali ed al codice della concessione del titolare di sistema, nonché al logo "Gioco sicuro" di AAMS, la dicitura: "In questo esercizio è vietata la raccolta di scommesse ed il pagamento di vincite o rimborsi di scommesse, ai sensi dell'Art. 4 della Legge n. 401 del 1989.". 5-ter È vietata l'esposizione del logo "AAMS" e del logo "Gioco sicuro" di AAMS presso il punto di commercializzazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 2-bis e 5-bis. 6. Nel contratto è inserita espressa clausola di risoluzione nei casi di violazione dei divieti di cui al presente articolo, nonché del divieto di gioco da parte dei minori e delle altre disposizioni del presente decreto. 6-bis. Il corrispettivo riconosciuto dal titolare di sistema al punto di commercializzazione per l'attività prestata è commisurato all'ammontare delle ricariche commercializzate. È vietata, in ogni caso, la corresponsione di corrispettivi rapportati all'ammontare della raccolta o del margine o del profitto conseguiti dal titolare di sistema ovvero dai concessionari autorizzati che di esso si avvalgono.

7. Il titolare di sistema è tenuto ad adottare adeguate misure al fine di verificare l'affidabilità del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento di attività di commercializzazione, ad effettuare periodici controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti e di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché a controllare la correttezza dell'attività esercitata nei punti di commercializzazione, verificando l'esistenza di irregolarità nonché di anomalie, provvedendo immediatamente alla risoluzione del contratto, nei casi in cui ne ricorrono gli estremi, dando, in ogni caso, immediata segnalazione ad AAMS nonché, se del caso, alle autorità di Pubblica sicurezza, delle irregolarità ed anomalie rilevate e dei provvedimenti intrapresi.

7-bis. L'inadempienza degli obblighi, di cui ai commi dal 6-bis e 7, da parte del titolare di sistema, costituisce grave violazione ai sensi dell'articolo 12-bis, commi dal 2 al 2-ter, nonché giustificato motivo di adozione dei provvedimenti di cui ai medesimi commi.

7-ter. L'accertamento da parte di AAMS, direttamente o tramite le autorità di Pubblica sicurezza, in luoghi nei quali sono esercitate attività di commercializzazione riconducibili al titolare di sistema, di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce prova di inadempienza degli obblighi di cui al comma 7 da parte del titolare di sistema.

8. Il titolare di sistema è altresì tenuto a rendere disponibili ad AAMS i dati e le informazioni scambiate tra il titolare di sistema stesso ed i punti di commercializzazione, su richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite.

9. Il contratto non prevede l'obbligo di esclusiva tra il titolare di sistema ed il singolo punto di commercializzazione.

10. Su richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa i dati relativi alle ricariche commercializzate ed ai compensi spettanti e corrisposti a ciascun punto di commercializzazione.

11. Il titolare di sistema può fornire al punto di commercializzazione dotazioni tecnologiche, abilitate esclusivamente all'effettuazione telematica delle attività di commercializzazione.

12. Lo schema di contratto di attività di commercializzazione è trasmesso ad AAMS per l'approvazione.

13. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto cessano di avere effetto le autorizzazioni concesse in via sperimentale e provvisoria ai concessionari per l'esercizio delle scommesse, ai sensi della nota AAMS dell'11 aprile 2005.

13-bis I contratti di affidamento di attività di commercializzazione, in atto alla data di adozione del presente decreto o stipulati successivamente ad essa, sono efficaci non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 10

Sistemi e reti di trasmissione dati

I sistemi del titolare di sistema e del concessionario autorizzato, con i quali il giocatore si connette per la partecipazione a distanza al gioco, sono dotati di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l'autenticazione dei sistemi stessi, nonché la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati. Le reti di trasmissioni dati del titolare di sistema e del concessionario autorizzato adottano caratteristiche di sicurezza idonee ad impedire accessi non autorizzati ai propri sistemi ed alle dotazioni tecnologiche del punto di commercializzazione,

nonché l’intercettazione e l’alterazione dei dati scambiati.

Articolo 11

Obblighi

1. Il titolare di sistema ha l’obbligo di consentire al giocatore la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite relative alle giocate, effettuate anche presso i concessionari autorizzati che si avvalgono del suo sistema di conti di gioco.

2. Il concessionario autorizzato, nel caso in cui si avvalga del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema terzo, è tenuto a vigilarne il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di cui al comma 1 ed è, comunque, patrimonialmente responsabile dell’adempimento dell’obbligo riguardante la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite relative a giocate effettuate sui giochi oggetto della propria concessione.

Articolo 12

Controlli e sanzioni

AAMS può effettuare controlli, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni definite dal presente provvedimento, anche sui sistemi informativi ed attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari e presso i punti di commercializzazione. 2. Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni per l’affidamento in concessione dell’esercizio di giochi, concorsi e scommesse, AAMS procede alla decadenza od alla revoca delle concessioni per l’esercizio dei giochi nei casi di inottemperanza degli obblighi e di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 6-bis e 7, nonché negli altri casi di grave violazione delle disposizioni previste dal presente decreto. 2-bis Anche con riferimento a quanto stabilito dalle convenzioni di concessione dell’esercizio dei giochi, ove in esse previsto, nei casi di particolare gravità sanzionati con la decadenza o la revoca, di cui al comma 2, delle concessioni per l’esercizio dei giochi e, comunque, quando se ne ravvisi l’opportunità ai fini dell’accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di AAMS e dei giocatori, AAMS dispone la sospensione cautelativa, con proprio motivato provvedimento, delle concessioni fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva. 2-ter La sospensione cautelativa, di cui al comma 2-bis, ha effetto dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento adottato da AAMS. La sospensione non comporta alcuna responsabilità a carico di AAMS, né nei confronti del concessionario, il quale nulla potrà richiedere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, né nei confronti dei terzi. La sospensione non potrà avere durata superiore a mesi due, trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione definitiva circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o di revoca della concessione, cesserà di diritto. 3. Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da parte del concessionario che ha rilasciato l’autorizzazione stessa, anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di cui all’articolo 9 del presente decreto. 4. Le sanzioni comminate non esonerano da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi.

Articolo 13

Efficacia

Il presente decreto è efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 21 marzo 2006

F.to Giorgio TINO